

## DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE

Bollettino Ufficiale n. 16 del 15 novembre 2017

### Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative di competenza dello Stato previsto all'articolo 1, comma 18, del decreto - legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, la presente legge disciplina il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative al fine di favorire le attività imprenditoriali e il turismo costiero nel rispetto dei principi della gestione integrata della fascia costiera, della tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento e in conformità con la normativa statale vigente.

2. Al fine di tutelare l'organizzazione sociale delle aree costiere, garantire la continuità aziendale delle attività che operano sulla base di un titolo concessorio attualmente vigente, assicurare la tutela del legittimo affidamento dei titolari di concessioni demaniali attualmente operanti in forza dei rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del d.l. 194/2009 convertito dalla l. 25/2010 e mantenere il livello attuale di presidio delle aree demaniali marittime nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sono previste adeguate garanzie per la conservazione del diritto alla continuità delle concessioni in atto.

### TITOLO I

#### REGIME DELLE CONCESSIONI VIGENTI

### Art. 2.

(Concessioni demaniali vigenti)

1. E' tutelato il principio del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale.(1)

2. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, ad uso pesca, acquacoltura e attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente vigenti, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (2)

3. Il Comune dovrà comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 2 l'estensione della durata della concessione demaniale per trenta anni. (3)

### Art. 3.

(Definizione degli impianti di facile rimozione)

1. Sono classificate di facile rimozione le strutture realizzate sul demanio marittimo che al termine della concessione demaniale marittima consentano al concessionario di restituire allo stato originario le aree concesse, come di seguito descritte:

- a) strutture comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni;
- b) i basamenti o altre strutture non comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni.

2. Al fine della classificazione di facile rimozione delle costruzioni facenti parte della concessione demaniale marittima, il concessionario deve presentare al Comune una dichiarazione, corredata da perizia giurata di un tecnico abilitato, contenente gli estremi dei titoli abilitativi e della concessione demaniale marittima e nella quale si attesti la sussistenza delle caratteristiche costruttive delle strutture di cui al comma 1. In mancanza di tale dichiarazione le opere potranno essere considerate, anche ai fini del calcolo del canone, strutture di difficile rimozione.

### TITOLO II

#### NUOVE CONCESSIONI

### Art. 4.

(Durata della concessione demaniale marittima)

1. La durata della nuova concessione demaniale marittima non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali, nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione per finalità turistico ricreative non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni. (4)

2. La durata della concessione è fissata dal Comune nella procedura di selezione in relazione al valore della concessione.

3. Ove vi sia necessità di concedere un utilizzo temporalmente limitato del demanio marittimo la concessione temporanea è rilasciata per un periodo non superiore a centottanta giorni.

### Art. 5.

(Valore della concessione demaniale marittima)

1. Il valore della concessione demaniale marittima è determinato sulla base dei seguenti parametri:

- a) valenza turistica del Comune;
- b) importo del canone annuo;
- c) investimento edilizio e, in quota parte, in attrezzature e beni mobili.

#### Art. 6.

(Procedimento di selezione per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime e parametri di determinazione per l'estensione della durata delle concessioni)

1. L'assegnazione delle concessioni su aree disponibili avviene in conformità alle previsioni del Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni e senza pregiudizio per il legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni attualmente in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009.
2. Il procedimento per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili è avviato dal Comune, in conformità ai principi di derivazione europea, con bando pubblico d'iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene.
3. Con atto della Giunta regionale sono approvate le disposizioni che individuano le fasi del procedimento che i comuni devono seguire nell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, il peso da attribuire ai parametri di cui all'articolo 5, i criteri per determinare la durata delle concessioni in rapporto al loro valore e i parametri di determinazione per l'estensione della durata delle concessioni di cui all'articolo 2.

#### Art. 7.

(Forme di pubblicità delle procedure di assegnazione delle concessioni)

1. Il bando per l'assegnazione delle concessioni di cui all'articolo 6 è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito telematico istituzionale del Comune e della Regione Liguria e, altresì, in ragione del valore della concessione, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di contratti pubblici.
2. Le spese di pubblicità sono rimborsate dall'aggiudicatario della concessione entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

#### Art. 8.

(Requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione)

1. I comuni procedono all'accertamento dei requisiti di ordine generale posseduti dai candidati ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.
2. I comuni indicano i requisiti di capacità economico finanziaria che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti alla procedura di selezione, nonché gli altri requisiti di capacità morale e professionale che ritengono di richiedere, i quali devono essere proporzionati alle caratteristiche e al valore della concessione.

#### Art. 9.

(Criteri di comparazione delle istanze per il rilascio o rinnovo di concessione demaniale marittima)

1. Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima costituiscono validi parametri di valutazione, rispondenti a quanto disposto dall'articolo 37 del Codice della Navigazione:
  - a) utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili;
  - b) professionalità ed esperienza maturate nel settore delle attività turistico ricreative;
  - c) capacità economico finanziaria;
  - d) offerta di tariffe ridotte per specifiche categorie di utenza;
  - e) servizi accessori offerti all'utenza;
  - f) qualità di impianti e manufatti e utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
  - g) personale impiegato nell'esercizio della concessione;
  - h) impegno alla gestione diretta delle attività per l'intera durata della concessione o per un determinato periodo di tempo;
  - i) ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, rispondente ai parametri di cui all'articolo 37 del Codice della Navigazione.
2. I suddetti parametri saranno dettagliati e ponderati dal Comune nel bando pubblico di cui all'articolo 6 volta per volta in relazione alle specifiche peculiarità di ciascuna concessione messa a bando.
3. Lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso Comune.

#### Art. 10.

(Affidamento in gestione e subingresso nelle concessioni)

1. L'autorizzazione all'affidamento della gestione delle attività oggetto della concessione di cui all'articolo 45bis del Codice della Navigazione è rilasciata previa verifica dei requisiti morali e professionali e in materia di tutela antimafia del soggetto affidatario.
2. Nel Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime ovvero nel bando per l'assegnazione della concessione il Comune può motivatamente indicare se intende limitare la futura possibilità del concessionario di affidare la gestione di cui all'articolo 45bis del Codice della Navigazione alle sole attività secondarie.
3. L'autorizzazione al sub-ingresso in caso di vendita di cui all'articolo 46 del Codice della Navigazione è rilasciata solo a partire dalla seconda metà della durata della concessione, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione.

#### Art. 11.

(Norma transitoria)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 12.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

[1] La Corte Costituzionale con sentenza 9 gennaio 2019, n. 1 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 3 del 16 gennaio 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[2] La Corte Costituzionale con sentenza 9 gennaio 2019, n. 1 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 3 del 16 gennaio 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[3] La Corte Costituzionale con sentenza 9 gennaio 2019, n. 1 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 3 del 16 gennaio 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[4] La Corte Costituzionale con sentenza 9 gennaio 2019, n. 1 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 3 del 16 gennaio 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.